

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI DALPE

Del 20 novembre 2000

in applicazione della Legge organica Patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente a gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali

TITOLO I

NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO

Art. 1 Definizione

Il nome del Patriziato è PATRIZIATO DI DALPE

Il territorio del Patriziato di DALPE si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Dalpe e sugli altri beni immobili di sua proprietà come risulta dagli atti notarili e dalle iscrizioni a Registro fondiario, in particolare sulla zona di Pianaselva Alta sotto il cosiddetto “Monastero”, in territorio del comune di Faido

Art. 2 Altri enti

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art 2 LOP.

Art. 3 Costituzione (art. 3 LOP)

IL Patriziato di DALPE, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6784 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Sigillo

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 28 e porta il nome del Patriziato

(sigillo)

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Art. 5 Beni patriziali amministrativi

I beni patriziali amministrativi sono gli alpi e pascoli, i boschi, gli stabili, i terreni, l'archivio.

Capo I

Amministrazione

Art. 6 Pubblico concorso (art. 12 cpv. 3 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP.le alienazioni, gli atti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso

Quando il valore supera l'importo di CHF 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale

Art. 7 Lavoro comune (Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio è prevista (ogni anno) l'organizzazione di una giornata di lavoro comune

Se la prestazione non viene data l'Ufficio patriziale può prelevare una quota corrispondente fino a un massimo di CHF 40.-- per ogni giornata di lavoro comune mancata, per ogni fuoco.

In presenza di motivi validi l'Ufficio patriziale può concedere l'esonero dal pagamento della quota.

Capo II

Modi di godimento (Art. 28 LOP)

Alpi e pascoli

Art. 8 Pascoli da casa

I pascoli da casa comprendono:

Il pascolo d'in sü come le zone di Cot, Mascaron. Lèras. Pian Méz, Quèdrèda, Nadél, Möton, Pian la Sèra, Pozöü, Pozit;

Il pascolo d'In giü con tutta la zona pascoliva a destra della Piumogna da Pianaselva e da Rivalta fino a Porta da Sprüch oltre a Bösciar

La pulizia dei pascoli sarà promossa dall'Ufficio patriziale e mirerà in primo luogo alla raccolta delle pietre e della legna morta, alla estirpazione delle pianticelle ritenute dannose.

Art. 9 Pascolazione

La pascolazione (non il transito) delle capre e delle pecore è vietata in Bösciar, a Valascia, Bolbrengo e In sü (cfr. art. 8) prima della pascolazione dei bovini.

Art. 10 Alpi

Gli alpi sono quelli di Geira e quello del Lambro-Morghirollo.

L'alpe di Geira è esclusivamente destinato alle mucche lattifere, unicamente se non si dovesse raggiungere il numero del carico dell'alpe, vengono ammesse anche le manze

Essi sono di assoluta proprietà del Patriziato.

Art. 11 Confini

Tra Geira e Lambro il confine è fissato all'altezza del sentiero al Passaggio del Riale di Mezza Selva.

La zona a Sud della Val Campo e al disopra della linea orizzontale delimitata sopra spetta alla Boggia di Lambro-Morghiolo

Tutta la zona pascolabile a Nord della Val Campo spetta alla Boggia di Geira, come pure Prati di Medei fino prati di Piumogna, di proprietà privata, nonché la parte soprastante i detti prati fino alla frana del Pizzo Lambro.

La Boggia di Geira può pascolare nella zona di là dell'Acqua fino alle Strade della Val Sambuco in faccia a Piumogna.

Inoltre la Boggia di Geira può pascolare nella zona di Polpiano dopo la partenza della Boggia di Lambro-Morghiolo.

La Boggia di Lambro-Morghiolo può pure pascolare nel pascolo d'In sü, fino a quando si sposta sul corte Lambro.

I fondi eventualmente presi in affitto dai privati in Piumogna vengono goduti nel seguente modo: la Boggia di Geira può sempre pascolare fino all'inizio della frana del Pizzo Lambro e, dopo la partenza della Boggia di Lambro-Morghiolo anche nella zona residua a valle delle stalle di Piumogna.

Art. 12 Alpi per le pecore e le capre

I corti di Pian da Lèi, Lèi da Scìma e Gülaresc possono essere affittati.

Gli eventuali proventi ricavati dall'affitto di zone pascolive spettano di diritto e interamente al Patriziato.

Art. 13 Boggia

La Boggia è costituita dagli aventi diritto al godimento dei pascoli alpestri. Al buon funzionamento delle Bogge provvedono, collaborando strettamente fra loro: un amministratore e due consoli.

L'amministratore delle Bogge viene nominato dall'ufficio patriziale, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato.

I consoli sono scelti tra boggesì e vengono nominati direttamente dalla Boggia.

Art. 14 Diritti delle Bogge

Le Bogge hanno il diritto di usufruire dell'Alpe di Geira e dell'Alpe del Lambro-Morghiolo.

Unicamente se la Boggia non è più attiva e non utilizza più i citati alpi, il Patriziato dì Dalpe mette a concorso l'affitto dell'Alpe di Geira e/o del Lambro-Morghiolo.

Art. 15 Consegnà ed uso

Il Presidente del Patriziato o un suo incaricato consegna entro la prima decade di giugno, le chiavi e tutta

l'attrezzatura alpestre all'Amministratore delle Bogge. Se si ritiene necessario si farà un sopralluogo durante il quale si accerterà l'entità degli eventuali lavori da eseguirsi a cura del Patriziato.

L'amministratore delle Bogge riconsegnerà, ai più tardi entro la prima quindicina di novembre, le chiavi e le attrezzi.

La Boggia è tenuta a risarcire il Patriziato per i danni ed i deperimenti che si saranno prodotti durante l'alpeggiatura, salvo quelli dovuti alla normale usura.

L'amministratore delle Bogge provvederà a riportare oggetti e attrezzi al normale luogo di deposito e disporrà per la loro perfetta conservazione fino alla susseguente stagione. Egli presenterà formale notifica al Presidente del Patriziato di tutto quanto sarà necessario eseguire per la stagione susseguente

Il Patriziato si impegna a mantenere l'Alpe in uno stato idoneo all'uso cui è destinato

Art. 16 Fossa per il colaticcio

L'Alpe Geira è dotato di una fossa per il colaticcio. È fatto obbligo, nel corso dell'autunno, di provvedere alla vuotatura della fossa e allo spargimento sui pascoli.

Le spese di questo intervento sono a carico del Patriziato, il quale utilizza quanto versato dalla Boggia ai sensi dell'art. 23.

Art. 17 Affitto

Per l'uso dell'Alpe Geira la Boggia versa al più tardi entro il 31 dicembre di ogni anno un affitto ammontante a quanto stabilito dalla Sezione dell'agricoltura.

Il pagamento dell'affitto exonera dai pagamento della tassa di pascolazione per capo di bestiame caricato in Geira (art.23).

Art. 18 Numero dei capi

Per Geira viene fissato il numero indicativo di 90 vacche d'erba.

Art. 19 Parificazione

Per l'erba e le spese sono parificati ad una vacca: 1 manza, 2 moiat, 3 vitelle.

Art. 20 Boggiamiento

Il boggiamiento deve essere effettuato entro il 30 gennaio con annuncio all'Amministratore delle Bogge e resta impegnativo.

Art. 21 Boggiamento di Geira

Per il carico della Boggia di Geira entra in considerazione in ordine di precedenza:

- il bestiame svernato nella propria azienda a partire dal 31 dicembre dai patrizi e dai non patrizi domiciliati a Dalpe
- il bestiame svernato nella propria azienda a partire dal 31 dicembre dai patrizi non domiciliati a Dalpe

Sono accettate in Geira anche le vacche acquistate o prese in affitto in sostituzione di quelle che, svernate, non vengono alpeggiate. La sostituzione non entra in considerazione se le vacche svernate vengono inalpate su altri alpi.

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero massimo di capi per Geira, potranno essere accettate altre vacche lattifere comperate o prese in affitto, in ragione di una per ogni fuoco patrizio, con diritto di precedenza nell'ordine, seguente:

- ogni fuoco patrizio domiciliato a Dalpe
- ogni fuoco patrizio non domiciliato a Dalpe

In caso di parità deciderà il sorteggio

Nel caso in cui non si raggiungesse ancora il numero massimo, la Boggia potrà disporre per l'eventuale completazione o meno del numero.

Il numero dei capi, ai fini di quanto sopra, risulta dal censimento annuale del bestiame.

Art. 22 Maiali

Quattro vacche lattifere alpeggiate danno diritto al boggiamento di un maiale in Geira.

Art. 23 Tasse di pascolazione

Ogni proprietario o affittuario di bestiame pagherà al Patriziato le seguenti tasse di pascolazione:

CHF 20.— per ogni vacca
CHF 12.— per ogni manza
CHF 8.— per ogni moiat
CHF 5.— per ogni vitello
CHF 3.— per ogni capra
CHF 3.— per ogni pecora

La tassa è dovuta se la bestia ha pascolato per un mese.

Se la bestia ha pascolato durante 15 giorni del mese di giugno la tassa sarà riscossa.

La tassa non sarà pagata per le bestie morte in seguito a malattia o a infortunio.

Il provento delle tasse di pascolazione è destinato a sopperire parzialmente alle spese per l'acquisto di materiale per gli alpi, per la manutenzione delle cascine e per la pulizia e la concimazione dei pascoli.

La Boggia versa al Patriziato il una percentuale dei sussidi di alpeggio che essa riceve giusta la Legge specifica, a condizione che quest'ultimo li utilizzi per la manutenzione dell'alpe e dei pascoli che lo compongono.

Art. 24 Regolamento della Boggia

Il Regolamento della Boggia regola funzionamento della stessa e vale per tutto quanto non già stabilito

nel presente regolamento.

Art. 25 Godimento dei non patrizi (art. 28 cpv. 3 LOP)

I non patrizi domiciliati nei Comune di Dalpe con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Boschi

Art. 26 Proprietà

Al Patriziato appartengono in assoluta proprietà tutti boschi situati sul suo territorio, conformemente ai confini fissati dagli atti di divisione e alle successive completazioni o variazioni risultanti dagli atti ufficiali scritti a Registro fondiario.

Art. 27 Custodia

La custodia e il governo dei boschi patriziali sono affidati all’Ufficio patriziale che li esercita secondo l’interesse del Patriziato e dei patrizi, in conformità alla vigente legge forestale.

Art. 28 Piante lungo la proprietà privata

Nelle zone di Cot e del Mascalon cioè lungo la siepe tra la proprietà patriziale e quella privata o meglio nelle zone pascolive che una volta erano prati - non saranno tollerate le conifere entro una fascia di 20 metri dalla siepe stessa e ciò soltanto al limite delle parcelli lavorate a prato.

Nelle altre zone - non menzionate qui sopra - tale distanza è limitata a 10 metri.

Il Patriziato non è tenuto a rispettare questa disposizione se nella proprietà privata lungo la siepe ci sono piante e se il prato non viene regolarmente falciato.

Art. 29 Nuove aperture nella siepe

Per aprire nuovi cancelli o passaggi lungo la siepe occorre ottenere il permesso scritto dell’Ufficio patriziale.

Art. 30 Concessioni ai patrizi

Il Patriziato concede legname d’opera nella misura di 40 mc ad ogni patrizio maggiorenne che intende costruire una residenza primaria, per incoraggiare la residenza nel Comune di Dalpe.

Il Patriziato concede legname d’opera nella misura di 20 mc ogni 10 anni ad ogni patrizio per favorire la riattazione e la costruzione di stabili entro il territorio dei Comune di Dalpe come contributo allo sviluppo edilizio locale.

Art. 31 Termine per l'impiego dei legname d'opera

Il legname d'opera concesso dovrà essere usato per lo scopo indicato nell'atto di richiesta entro tre anni dalla consegna.

In caso contrario si pagherà al prezzo commerciale praticato all'epoca della concessione.

Queste disposizioni non valgono per il legname d'opera concesso per piccoli lavori.

Art. 32 Termine e modalità per la richiesta

Chi intende ottenere legname d'opera deve presentare domanda scritta all'Ufficio patriziale, prima dell'inizio della costruzione, il quale è tenuto a rilasciare la ricevuta.

La richiesta scritta deve essere motivata in modo dettagliato.

L'Ufficio patriziale può esigere la presentazione di piani e di altre informazioni atti a meglio documentare e giustificare la richiesta.

Sulla domanda il richiedente deve specificare chiaramente se intende tagliare e lavorare lui stesso le piante o se intende invece ottenere il legname già lavorato pronto per la consegna.

Art. 33 Concessione gratuita

Il legname d'opera è concesso gratuitamente a condizione che l'avente diritto lo lavori lui stesso o lo faccia lavorare per proprio conto da altri patrizi o da altre persone che diano garanzia di lavoro eseguito a regola d'arte.

Lo spoglio spetta di diritto al concessionario, il quale ha però l'obbligo di provvedere alla pulizia.

Il Patriziato non si assume responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati durante la lavorazione e il trasporto effettuati direttamente dai concessionari di legname o da altri per loro conto.

Art. 34 Concessione delle partite

Chi non intende lavorare direttamente il legname d'opera può ottenerlo dalle partite pronte per la vendita.

In questo caso si pagherà al Patriziato l'equivalente delle spese di lavorazione.

Art. 35 Sgombero tempestivo del legname

Il legname d'opera assegnato, non importa se ricevuto in piedi o dalle partite, dovrà essere sgomberato dal terreno patriziale nel più breve tempo possibile al massimo entro un anno dalla consegna.

Trascorso tale termine il legname tornerà di proprietà del Patriziato.

Dal momento dell'avvenuta consegna, il Patriziato non si assume nessuna responsabilità per il legname d'opera concesso.

Art. 36 Legna da ardere

Se le circostanze lo permettono l’Ufficio patriziale può assegnare ogni anno ai fuochi patrizi che ne faranno richiesta in seguito all’avviso esposto all’albo, una catasta di legna da ardere. Esso domanderà una ragionevole partecipazione al costo della lavorazione.

Le famiglie non patrizie domiciliate potranno pure beneficiare di legna da ardere pagando il costo della stessa.

Art. 37 Legna morta

La raccolta della legna morta è consentita nell’ambito del consumo domestico a tutti i patrizi e ai non patrizi residenti o villeggianti di Dalpe.

Per i villeggianti la concessione vale unicamente per il consumo derivante dal soggiorno a Dalpe.

Per legna morta, ai fini dei paragrafi precedenti, si intende quella giacente per terra dal diametro inferiore ai 16 cm.

A condizione che non siano state bollate per il taglio, le piante cadute possono essere usate come legna da ardere.

Chi desidera usare le piante cadute deve ottenere l’autorizzazione dall’Ufficio patriziale Quest’ultimo a dipendenza del tipo di pianta (di buona qualità o di scarsa qualità) o del luogo dove si trova (facilmente raggiungibile o impervio) deciderà se far pagare un contributo.

Art. 38 Martellazione di legname d’infortunio e difettoso

L’Ufficio patriziale provvede a far martellare dall’ispettorato forestale di circondario le piante morte, malate, o palesemente difettose, il cui legno non può essere usato come legname d’opera.

L’Ufficio patriziale, stabilito ed esposto l’elenco di queste piante, provvederà all’incanto, svolto tra i patrizi nel modo che riterrà più opportuno.

Entro l’anno della concessione il legname dovrà essere sgomberato e il pascolo pulito.

Occupazione del terreno patriziale — campeggio

Art. 39 Occupazione di terreno patriziale

In linea generale è vietata l’occupazione del terreno patriziale.

Chi sì trovasse nella necessità di occupare temporaneamente una parte di terreno patriziale deve presentare domanda scritta all’Ufficio, attendere la risposta ed attenersi strettamente alle disposizioni e alle limitazioni imposte.

Art. 40 Posa di tende per campeggi

La posa di tende per campeggi, previa domanda scritta, può essere concessa a gruppi organizzati quali Esploratori, Lupetti, ecc. senza nessuna responsabilità da parte del Patriziato o dei proprietari di bestiame per eventuali danni nelle zone di:

Motto d'Orlascio

Zona Ponte di Cornone

Valascia

Porta da Sprüch

In casi eccezionali, previa domanda scritta, l'Ufficio patriziale può concedere a posa di tende per campeggi anche in altre zone.

Chi posa tende abusivamente può essere costretto a rimuoverle e a pagare una multa come previsto dall'art. 119 del presente Regolamento.

L'autorizzazione è subordinata al pagamento di una tassa di deposito di CHF 100.-- a settimana, che sarà restituita dopo a fine del campeggio se l'Ufficio patriziale avrà constatato che tutto è stato lasciato in ordine.

E riscossa una tassa d'occupazione di CHF 0.50 al giorno per ogni esploratore persona di età inferiore ai 12 anni e di CHF 1.-- al giorno per ogni esploratore o persona di età superiore ai 12 anni compiuti.

La tassa di occupazione non sarà riscossa o lo sarà misura minore se il gruppo che ha campeggiato avrà eseguito, d'accordo con l'Ufficio patriziale, lavori di interesse pubblico, quali pulizia, ecc..

Il provento ricavato dalle tasse sarà destinato alla pulizia dei pascoli e alla manutenzione dei sentieri.

Macchine e attrezzi

Art. 41 Inventario macchine e attrezzi

L'Ufficio patriziale è tenuto a far allestire e a tenere costantemente aggiornato l'inventario delle macchine e degli attrezzi di proprietà del Patriziato.

Art. 42 Utilizzo di macchine e attrezzi

L'uso da parte dei patrizi e dei non patrizi domiciliati delle macchine e degli attrezzi di proprietà del Patriziato è garantito.

Chi intende utilizzare macchine o attrezzi del Patriziato deve fare esplicita richiesta all'Ufficio patriziale. Esso deciderà a dipendenza del macchinario o degli attrezzi utilizzati se far pagare un contributo d'uso ai non patrizi.

Il Patriziato mantiene le macchine e gli attrezzi in maniera idonea all'uso cui sono destinati.

Chi utilizza le macchine o attrezzi del Patriziato, deve fare con la massima accuratezza e utilizzarli esclusivamente per lo scopo cui sono destinati, restituendoli appena l'uso è terminato. Se gli stessi dovessero per colpa dell'utilizzatore danneggiarsi, quest'ultimo è responsabile per il danno arrecato.

Divieti

Art. 43 Raccolta mirtilli

La raccolta dei mirtilli sul territorio del Patriziato è ammessa nell'ambito delle disposizioni cantonali e nel rispetto delle zone di protezione definite dal diritto federale o cantonale.

Art. 44 Taglio di piante, Divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 45 Deposito rifiuti, Divieto

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale esigerà lo sgombero.

Art. 46 Costruzioni, Divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni

Art. 47 Divieto di circolazione in Vai Piumogna

La circolazione lungo il tratto di strada della Val Piumogna – dal Boscobello fino al Ponte di Polpiano all'entrata della valle stessa – è vietata agli autocarri.

Su questo tratto a velocità massima consentita è di km 30 orari.

Per contro è vietato li transito e la sosta a veicoli a motore lungo il tratto che porta dal posteggio al Ponte di Polpiano fino all'alpe Geira.

In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, è consentito il passaggio ai trattori agricoli e degli altri autoveicoli, i cui conducenti si recano in Val Piumogna per lavori agricoli e stradali, per il servizio forestale e per l'accesso alla proprietà.

È parimenti vietata la circolazione e la sosta di ogni genere di veicoli nel pascolo del Boscobello.

L'ufficio patriziale è incaricato di prendere tutte le misure atte a far rispettare le disposizioni precedenti.

L'Ufficio patriziale è incaricato di provvedere alla segnaletica stradale per quanto di sua competenza.

A partire dal cancello del Bosco Bello, vale a dire per tutto il comprensorio patriziale, il Patriziato declina ogni responsabilità per eventuali danni alle autovetture in transito o in sosta.

Archivio

Art. 48 Protezione

L'Ufficio patriziale e in particolare il Presidente e il Segretario avranno speciale cura dell'archivio, cioè dei vecchi documenti, patrimonio notevole lasciatoci dagli antenati, che si è moralmente impegnati a conservare e tramandare intatto.

L'Ufficio patriziale è tenuto a prendere tutte le misure necessarie alla sua migliore conservazione per

proteggerlo contro il fuoco, l'umidità, la polvere e le manomissioni.

Art. 49 Inventario

Per una migliore conservazione, per un valido contrario e per una efficace valorizzazione dell'archivio, l'Ufficio patriziale è autorizzato a incaricare una persona competente di fiducia, la quale completi e aggiorni l'inventario delle pergamene, dei registri e di tutti gli altri documenti.

Art. 50 Distinzione

I documenti che interessano il lontano passato costituiscono il così detto Archivio Vecchio, in contrapposizione all'Archivio Nuovo, che deve essere funzionale e sempre aggiornato.

Art. 51 Crediti per le riproduzioni e trascrizioni

Tenuto conto della situazione finanziaria, l'Ufficio patriziale può chiedere i crediti necessari per far microfilmare, riprodurre o trascrivere i documenti e i registri di maggior importanza e più soggetti ad usura.

Art. 52 Prestiti

Il prestito a scopo di studio di antichi documenti dell'Archivio può essere concesso unicamente a persone che diano serie garanzie.

Il prestito di singoli documenti è concesso per un periodo massimo di un mese. In caso particolari possono essere accordate delle eccezioni a questa regola.

Chi intende consultare sul posto o ottenere in prestito documenti deve presentare domanda scritta all'Ufficio patriziale.

Chi riceve documenti in prestito firmerà la debita ricevuta con tutti i dati a ben identificare ogni documento.

Le eventuali spedizioni di documenti singoli devono essere fatte per invio raccomandato o con valore dichiarato secondo i casi.

Il segretario o il presidente iscriveranno il nome e l'indirizzo del richiedente, nonché la data del ritiro e quella della consegna in un apposito registro il quale conterrà le firme leggibili di coloro che consulteranno in loco l'Archivio.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 53 Stato di patrizio

Si richiamano le norme di al Capo I,II,III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 54 Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 55 Organi (Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II

L'Assemblea patriziale

Art. 56 Composizione (Art 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 57 Attribuzioni (Art. 68 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente è dove è il caso, i supplenti;
- b) ev. il Consiglio patriziale.

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il contro preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 58 Assemblee ordinarie, data e oggetti (Art. 71 e 69 cpv 3 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

La prima si riunisce la quarta domenica di marzo e:

- a) rinnova l'ufficio presidenziale e gli scrutatori;
- b) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce la seconda domenica di dicembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 59 Assemblee straordinarie (At 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 60 Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel Comune.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art.61 Convocazione (Art.. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'ari. 51 LOP , almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 62 Luogo (Art. 77 lett. a LOP) **Numero legale** (Art. 73 LOP) e **ordine del giorno**

Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale presso la casa comunale.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 63 Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, a! recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 64 Ufficio presidenziale, compiti del presidente

Ogni anno, all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 65 Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 66 Verbale (Art 76 e 77 lett. c LOP), approvazione

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 67 Sistema di voto (ArI. 77 lett.d LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 68 Discussioni e votazioni (Art. 77 lett. d LOP) procedimento

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 69 Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 70 Revoca delle risoluzioni (Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.

La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art..., del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 71 Pubblicazione delle risoluzioni (Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 72 Casi di collisione (Art. 76 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 73 Messaggi e rapporti (Art. 77 lett e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Art. 74 interpellanza (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 75 Mozione (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono domandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l’Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l’assemblea decide definitivamente. Se l’Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l’assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l’esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 76 Pubblicità (Art 77 lett h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell’assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell’assemblea.

Capo III

L’Ufficio patriziale

Art. 77 Composizione (ArI. 61 LOP)

L’Ufficio patriziale sì compone di 5 membri, compreso il Presidente

Art. 78 Competenza in generale (Art. 92 LOP)

L’Ufficio patriziale:

- a) è l’organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 79 Competenza in particolare (At 93 LOP)

L’Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l’uso pubblico;
- b) provvede all’incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all’impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;

- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- I) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 80 Vice presidente e commissioni (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori delle commissioni ad hoc, a dipendenza delle necessità.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'ufficio, di regola in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 81 Luogo (Art. 94 lett a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale presso la Casa comunale.

Art. 82 Convocazione (Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 83 Supplenti STRALCIATO DA RISOLUZIONE ENTI LOCALI 18.1.2001

Art. 84 Votazioni (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 85 Validità della seduta (Art. 96 LOP)

L’Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l’ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 86 Frequenza (Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L’assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a CHF 20.-- per seduta dall’Ufficio patriziale.

Art. 87 Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell’Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti è esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 88 Revoca (Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 89 Collisione (art. 99 LOP)

Un membro dell’Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l’art. 75 LOP.

Art. 90 Divieto di prestazione (Art. 100 LOP)

Un membro dell’Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.

Art. 91 Incompatibilità (Art. 83 e 84 LOP)

La carica di presidente dell’Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore

Art. 92 Verbale, contenuto e approvazione (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell’Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Capo IV

Norme varie

Art. 93 Obbligo di discrezione (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell’Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l’assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell’Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 94 Ispezione e rilascio di estratti (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell’Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l’amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell’assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell’Ufficio patriziale e di quelle dell’Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 95 Tasse di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l’Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.

Queste ultime sono fissate dall’Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 96 Lavori e forniture (ArI. 12. 15 e 95 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l’importo di CHF 10'000.-.

Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a CHF 20000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all’Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo V

I dipendenti del Patriziato

Art. 97 Nomina, concorso (ArI 101 LOP)

L’Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario
- b) l’usciere
- c) l’addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli alpi, pascoli, strade, macchine e attrezzi;
- d) l’amministratore delle Bogge.

Le cariche di cui sopra possono essere esercitate da una sola persona.

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l’elezione dell’Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l’Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 98 Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l’Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni dr preavviso.

Art. 99 Scioglimento del rapporto d’impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi

Art. 100 Requisiti (ArI 103 LOP)

I requisiti per la nomina dei dipendenti patriziali sono i seguenti: la formazione e l’esperienza necessaria. In caso di concorrenti con pari requisiti lo statuto di patrizio costituirà titolo preferenziale.

Art. 101 Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all’ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico,

Art. 102 Segreto d’ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio.

Quest’obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

Art. 103 Compiti in generale ed in particolare

Il segretario:

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l’amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall’ufficio patriziale.

In particolare il segretario;

- a) firma con il Presidente dell’Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall’Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell’assemblea e dell’Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell’archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 104 Compiti

L’usciere

l’usciere è alle dirette dipendenze dell’Ufficio patriziale.

In modo particolare veglia all’osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

Art. 105 Provvedimenti disciplinari (Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d’ufficio è punita dall’ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari;

- a) l’ammonimento;
- b) la multa fino a CHF. 500.--,
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L’applicazione d’ogni provvedimento disciplinare dev’essere preceduta da un’inchiesta nella quale all’interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev’essere motivato e notificato per iscritto all’interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell’interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capo VI

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 106 I membri dell’Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari; presidente CHF 500.-

- vice presidente CHF 150.--membro CHF 100.--.

Per le sedute alle quali presenziano i membri dell’Ufficio patriziale, il segretario, i membri della commissione della gestione o di commissioni speciali o eventuali loro supplenti ricevono un’indennità di CHF 10.-.

Il presidente della gestione, al quale spetta il compito di redigere il rapporto scritto, riceve CHF 20.—

Art. 107 Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario CHF 2000.—
- addetto alla sorveglianza e aria manutenzione degli alpi, pascoli, strade, macchine e attrezzi CHF 25.— all’ora;
- usciere CHF 50.—
- l’amministratore delle Bogge CHF 800.—

L’Ufficio patriziale può decidere un adeguamento degli importi dovuto all’ordinario aumento dei prezzi.

Art. 108 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell’Ufficio segretario, i membri delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per mezza giornata CHE 30.—
- b) per una giornata CHF 60.—
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

L’Ufficio patriziale può decidere un adeguamento degli importi dovuto all’ordinario aumento dei prezzi.

Capo VII

Conti - - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 109 Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 110 Diritto di firma, pagamenti, riscossioni (Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presidente per le operazioni relative ai conti correnti

Art. 111 Contabilità (Art. 113 LOP)

Il regolamento patriziale prevede che la contabilità sia a partita semplice. Ora ciò non corrisponde più alle esigenze del Patriziato e pertanto si propone di prevedere anche il sistema di partita doppia.

Art. 112 Commissione della gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda assemblea ordinaria.

La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 113 Attribuzioni (Art. 114 LOC)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;

- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo,

Art. 114 Incompatibilità (ArI 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art 115 Collisione (Ari. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 116 Rapporto rAri 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Capo VIII

Altre funzioni

Art. 117 Presidente, convocazione, ispezione degli atti, verbale, votazione, discrezione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente (eventualmente un vicepresidente).

La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Per validamente deliberare è necessaria la presenza di 3 membri. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di

chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 118 Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Per le Commissioni composte da 3 membri vengono nominati anche 2 supplenti

Capo IX

Contravvenzioni

Art. 119 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di CHF 10000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 120 (Art. 118 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 77, 97 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 121 Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V

Capo I

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art 122 Ordinanze

L'ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni

Per quanto qui non specificato. riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 123 Convenzioni

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Capo II

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 124 Entrata in vigore, diramazione

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 125 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 24 maggio 1970.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 17 dicembre 2000.

Modifiche art. 36 – 100 e 111 – Assemblea patriziale seduta del 24 aprile 2005.